

Regione Lombardia

Provincia di Brescia



COMUNE DI GAMBARA

ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE

**L.R. 5 Gennaio 2000, n. 1 - DGR 25 Gennaio 2002, n. 7/7868
DGR 1 Agosto 2003, n. 7/13950 – DGR 1 Ottobre 2008, n. 8/8127**

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

PARTE NORMATIVA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO _____ ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. _____

Brescia, 4 Dicembre 2009

Aggiornamento 6 Aprile 2010

Dott. Ing. Giuseppe Rossi
Via Vittorio Veneto, 104 - Brescia
Ordine Ingegneri Brescia n° 1383

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO E DELLE FASCE	5
3. REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE	6
3.1. Norme di tutela dei corsi d'acqua	6
3.1.1. Divieti	6
3.1.2. Opere ed attività soggette ad autorizzazione/concessione	6
3.2. Norme di tutela nelle fasce di rispetto	8
3.2.1. Divieti	8
3.2.2. Opere ed attività soggette ad autorizzazione/concessione	8
3.3. Prescrizioni	9
3.3.1. Obbligo dei proprietari frontisti o dei proprietari dei manufatti posti su corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto	9
3.3.2. Corsi d'acqua utilizzati ai fini irrigui	10
3.3.3. Canali artificiali di reti industriali o irrigue	11
3.3.4. Verifica di compatibilità idraulica di nuove opere	11
3.3.5. Scarichi di acque	12
3.3.6. Corsi d'acqua coperti	13
3.3.7. Variazioni di tracciato	13
3.3.8. Procedure per concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio	13
3.3.9. Fabbricati esistenti nelle fasce di rispetto	14
3.3.10. Autorizzazione paesistica	14
3.3.11. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica	14
3.4. Procedure per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni	14
4. ALLEGATO A - ELENCO DEI CORSI D'ACQUA	17
5. ALLEGATO B - SEZIONI TIPO DEI CORSI D'ACQUA	19

1. PREMESSA

1.1 Finalità dell'attività di Polizia idraulica

La Polizia Idraulica consiste nel controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La Polizia Idraulica è l'attività tecnico-amministrativa finalizzata:

- Alla sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del T.U. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, del T.U. 1775/1933, del R.D. 1285/20 capo IX e del DL. 275/97 collaborando inoltre, con gli enti preposti, al controllo previsto dalle leggi n. 431/85 e n. 152/06 e successive modifiche;
- Alla custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi Legge n. 677/95 art. 10 ter);
- Alla raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di protezione civile;
- Alla verifica con gli enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- Alla verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904;
- Alla verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- Alla formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- All'accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/1904;
- Al controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33;
- Alla verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree d'espansione non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- Alla verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone d'espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) La vigilanza;
- b) L'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia, attraverso agenti giurati;
- c) Il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di autorizzazioni relative ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

La materia è attualmente disciplinata dalla Legge 2248/1865 allegato F e dal R.D. n. 253 del 25.07.1904 per i corsi d'acqua e le acque pubbliche in genere, integrata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 art. 115, dalle Norme di Attuazione di PAI, dalla L. 37/94, dal R.D.L. 1338/36 e ss.mm.ii., nonché dalle delibere regionali emanate in materia (dd.gg.rr. 7868/2002 e 13950/2003) e dall'art. 5 e 6 della L.R. 10/2009.

1.2 Applicazione della normativa

L'elaborato tecnico, per l'individuazione del reticolo idrico minore di competenza comunale e per la regolamentazione dell'attività di polizia idraulica sullo stesso è composto, ai sensi della D.G.R. 1 Agosto 2003, n. 7/13950, dalla presente Parte normativa e dall'allegata Parte cartografica. Detto elaborato forma oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico, con la quale assume valenza giuridica di deroga alle distanze dai corsi d'acqua ed alle relative norme previste dal r.d. 523/1904.

1.3 Individuazione delle fasce di rispetto

Nella cartografia le diverse ampiezze delle fasce di rispetto sono individuate con segni grafici convenzionali, i quali rappresentano solo approssimativamente, nella scala della carta, la fascia stessa, dovendosi individuare le distanze minime da rispettare con misure dirette in sito.

Si precisa che le predette distanze di rispetto vanno misurate trasversalmente al corso d'acqua a partire dal piede esterno dell'argine o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Nel caso di canali coperti, l'ampiezza della fascia è misurata a partire dal limite esterno delle murature perimetrali dei manufatti.

Nell'Allegato B al presente elaborato sono rappresentati alcuni schemi esemplificativi.

1.4 Norme generali di tutela dei corsi d'acqua

Nei procedimenti istruttori riguardanti le domande ed i progetti d'intervento sul reticolo idrico minore, l'ufficio comunale dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- non dovranno essere ridotte in linea generale le aree del corso d'acqua appartenenti al demanio idrico;
- ogni progetto d'intervento dovrà essere accompagnato dallo studio di compatibilità idraulica, adeguatamente redatto in funzione dell'importanza del caso;
- vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D.lgs 3 Aprile 2006, art. 115, che non sia imposto da ragioni di pubblica incolumità;
- potranno essere in genere consentiti:
 - gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
 - le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano di campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimento d'alveo.

Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

2. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO E DELLE FASCE

Il Reticolo idrico del Comune di Gambara, con le relative fasce di rispetto, sul quale si esplicano le attività di polizia idraulica, è rappresentato nella Parte cartografica, composta dalla Carta del Reticolo idrico dell'intero territorio comunale, in due tavole in scala 1:5.000 (Tavola 1 – Zona Nord e Tavola 2 – Zona Sud) e dalla Carta del Reticolo idrico sulla base cartografica dello strumento urbanistico vigente (PRG) e del Documento di Piano – Scenario progettuale del PGT in corso di approvazione, in scala 1:5.000 (Tavola 3 – Zona Nord e Tavola 4 – Zona Sud).

Nelle predette tavole è rappresentato il Reticolo Idrico Minore, sulla totalità del quale le funzioni di polizia idraulica competono al Comune di Gambara. Infatti gli elenchi dell'allegato D alla DGR 25 Gennaio 2002, n. 7/7868, originariamente comprendenti i corsi d'acqua di competenza dei Consorzi di Bonifica, sono stati modificati con la DGR 1 Ottobre 2008, n. 8/8127. Per effetto di tale modifica, nell'ambito del territorio comunale di Gambara, nessun corso d'acqua risulta di competenza di alcun Consorzio di Bonifica.

Nelle planimetrie sono inoltre delimitate le ampiezze delle fasce di rispetto, con segni grafici convenzionali.

Nell'Allegato A si riporta l'elenco dei corsi d'acqua per i quali esiste la denominazione, con i loro principali dati identificativi.

3. REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

3.1. Norme di tutela dei corsi d'acqua

3.1.1. Divieti

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto lungo i corsi d'acqua, loro alvei, sponde e difese, i seguenti:

- a) l'esecuzione di opere che occupino o riducano le sezioni dei corsi d'acqua e delle aree di espansione e di divagazione al fine della moderazione delle piene;
- b) le variazioni o alterazioni alle opere di difesa e regimazione idraulica e relativi manufatti;
- c) qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti;
- d) le piantagioni all'interno degli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e colatori;
- e) il danneggiamento e l'eliminazione con ogni mezzo dei ceppi degli alberi ed ogni opera anche in legno che sostengono le rive e gli argini dei corsi d'acqua;
- f) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso normale delle acque;
- g) lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio di superfici scoperte scolanti di pertinenza degli insediamenti da assoggettare alla disciplina del terzo comma dell'art. 20 della L.R. 62/85, individuate dalla D.C.R. 21 Marzo 1990, n° IV/1946;
- h) l'estrazione di materiale inerte che non sia funzionale ad interventi di sistemazione idraulica.

3.1.2. Opere ed attività soggette ad autorizzazione/concessione

Sono subordinate ad autorizzazione le opere che interessano corsi d'acqua a carattere non demaniale, mentre sono subordinate ad atto di concessione le opere che interessano corsi d'acqua demaniali, da parte del soggetto che è competente all'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica. Possono essere eseguiti solo dopo il rilascio di formale autorizzazione o concessione:

- a) in generale, gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua, le opere e gli interventi volti alla difesa, alla sistemazione idraulica ed al monitoraggio dei fenomeni;
- b) le opere e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compresa

l'eliminazione della vegetazione infestante o arborea, se necessario, e la rimozione di accumuli di materiali nell'alveo per ripristinare e mantenere le funzioni idrauliche ed ambientali dei corsi d'acqua;

- c) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.
- d) Le opere di sistemazione idraulica delle sponde e dei manufatti per la regimazione dei deflussi e per la captazione o lo scarico delle acque, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti, senza variazione di posizione e forme;
- e) le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua solo nel caso ne venga accertata la necessità sotto l'aspetto idraulico ed ambientale;
- f) le opere e le strutture fisse per l'attraversamento viabile: pedonale e carrabile, anche a guado o in manufatto sub alveo;
- g) i ponti canale e le botti a sifone;
- h) le rampe di accesso agli argini ed all'alveo;
- i) gli attraversamenti aerei di linee di servizi (elettricità, telefono, teleferiche, ecc.);
- j) gli attraversamenti sub alveo di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefono, fibre ottiche, gas, fognatura, acquedotto, ecc.);
- k) la posa di tubazioni e linee di servizi entro l'alveo in posizione longitudinale, solo in caso di assoluta necessità, purché siano interrato e non venga ridotta la sezione del corso d'acqua, previo studio di compatibilità dell'intervento con riferimento alla prevedibile evoluzione morfologica dell'alveo;
- l) le opere per nuove derivazioni di acque pubbliche in concessione;
- m) lo scarico di acque meteoriche e fognarie, purché di qualità conforme alle norme di legge vigenti ed in quantità compatibile con la capacità del corso d'acqua e comunque entro i parametri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione;
- n) la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 115 del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n° 152, fermo restando il divieto in linea generale.

3.2. Norme di tutela nelle fasce di rispetto

3.2.1 Divieti

Nelle fasce di rispetto idraulico è vietato quanto segue:

- a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico, fatte salve le opere attinenti: alla difesa e regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, nei casi previsti nel precedente paragrafo 3.1.2;
- b) gli scavi ed i movimenti di terra che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- c) il deposito anche provvisorio di materiali di qualsiasi genere, ad esclusione di quelli temporanei necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione idraulica;
- d) l'interclusione della fascia di rispetto;
- e) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 4 metri dal ciglio di sponda, ad eccezione degli interventi di bioingegneria e di rinaturazione o mantenimento della vegetazione di ripa;
- f) le recinzioni in muratura costruite su fondazione;
- g) il pascolo e la permanenza del bestiame.

3.2.2 Opere ed attività soggette ad autorizzazione/concessione

Nelle fasce di rispetto idraulico possono essere eseguite, solo dopo esplicita autorizzazione o concessione, le seguenti opere ed attività:

- a) la demolizione di fabbricati, senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione e senza aumento del carico insediativo, escludendosi la ricostruzione in caso di completa demolizione dei fabbricati esistenti;
- c) opere ed impianti per la difesa e la regimazione idraulica;
- d) la posa di tubazioni e linee di servizi diversamente non localizzabili, previa verifica a seguito di studio di compatibilità dell'intervento;
- e) linee aeree e relativi pali e sostegni;
- f) interventi di sistemazione ambientale e del verde;
- g) la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili tali da non pregiudicare le operazioni di manutenzione del corso d'acqua, strade in genere;
- h) l'installazione di cartelli pubblicitari e relativi sostegni.

i) Recinzioni o opere di protezione nelle fasce di m10 e m 4, come segue.

In base all'ampiezza della fascia di rispetto, possono essere ammesse recinzioni con le seguenti prescrizioni:

Fascia di metri 10 – le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

- metri 10 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere di ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo e inamovibili);
- metri 4 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivare ragioni di ordine idraulico senza indennizzi di sorta)

Fascia di metri 4 – le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti

- metri 4 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo e inamovibili);
- metri 1,50 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico senza indennizzi di sorta).

3.3. Prescrizioni

3.3.1. Obbligo dei proprietari frontisti o dei proprietari dei manufatti posti su corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto

1. i proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei fondi compresi entro la fascia di rispetto di un corso d'acqua devono:
 - a. tenere sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponti e gli sbocchi di suddetti fossi nelle aste del reticolo idrico minore;
 - b. aprire tutti quei nuovi canali che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
 - c. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa naturale o artificiale, causino interferenza con il corso d'acqua stesso;

- d. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori.
2. Previa autorizzazione e/o concessione, ai proprietari è consentito realizzare strutture o interventi di sola difesa dei loro beni contro l'erosione ad opera dei corsi d'acqua. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le sponde di suddette difese è subordinato alla condizione che le opere non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né impedimento alla sua libertà né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni e agli opifici legittimamente stabiliti e in generale ai diritti di terzi.
 3. I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua con pericolo per la pubblica incolumità. Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che possa ingenerare le problematiche e i pericoli sopra descritti. Se le operazioni anzi dette rientrano nella casistica per la quale è necessaria l'autorizzazione, questa dovrà essere ottenuta preventivamente. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.
 4. Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto andranno consentite, da parte dei proprietari del terreno, il libero accesso delle maestranze preposte alla tutela del corpo idrico e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovessero rendere necessarie sul corso d'acqua.

3.3.2. Corsi d'acqua utilizzati ai fini irrigui

Nel caso di corsi d'acqua del reticolo idrico minore di competenza comunale utilizzati per l'approvvigionamento e la condotta di acque per l'irrigazione, i soggetti titolari della concessione demaniale sono obbligati a rendere noti al Comune le modalità ed i tempi d'esercizio delle loro attività, specialmente per quanto attiene all'approvvigionamento, alla manovra di paratoie e di chiuse ed alle operazioni di manutenzione, fornendo il nominativo ed il recapito del responsabile di dette operazioni.

In ogni caso l'attività irrigua dovrà essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

Tutti gli interventi su corsi d'acqua irrigui, anche se non facenti parte del reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento, ed al ripristino ove necessario, dell'efficienza delle

canalizzazioni.

Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al reticolo minore, dovranno essere autorizzati ai fini idraulici.

3.3.3. Canali artificiali di reti industriali o irrigue

Nel caso di canali artificiali realizzati per la derivazione, la condotta e l'uso in concessione di acque pubbliche, non gestiti dal Consorzio di Bonifica, aventi rilevante importanza idraulica o ambientale e pertanto compresi nel Reticolo idrico minore di competenza comunale, valgono le norme di polizia idraulica applicabili ai corsi d'acqua del predetto reticolo, fatti salvi i diritti di proprietà e gli obblighi derivanti dagli atti di costituzione e di concessione e dagli statuti consortili.

Per comprovate ragioni tecniche o ambientali i predetti canali potranno essere modificati sia per quanto riguarda il tracciato che la struttura e la copertura, solo se gli interventi e le opere da eseguire risultino idraulicamente compatibili.

L'esecuzione di dette opere è subordinata alla verifica di compatibilità idraulica ed all'emissione dell'autorizzazione ai fini idraulici, secondo le procedure di cui alle presenti norme, previa acquisizione del parere del soggetto titolare della concessione demaniale di uso delle acque, qualora le opere influiscano sui presupposti della concessione e/o sull'attività dei gestori nell'esercizio della stessa concessione.

3.3.4. Verifica di compatibilità idraulica di nuove opere

Le nuove opere interferenti direttamente o indirettamente con il regime del corso d'acqua potranno essere realizzate solo se idraulicamente compatibili.

Le opere di rilevante importanza, quali: traverse fluviali, nuove derivazioni, drizzagni, nuove arginature, ponti ed attraversamenti (gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) di luce superiore a 6 metri e simili, dovranno essere realizzate secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino e della Regione Lombardia.

È facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori. Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Le

portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamenti per erosione del corso d'acqua.

I manufatti di attraversamento dovranno essere dimensionati tenendo conto di eventuali progetti o necessità di ampliamenti futuri del corso d'acqua o di possibile aumento del carico idraulico. I manufatti dovranno inoltre essere verificati nei riguardi del possibile trasporto solido dello specifico corso d'acqua, al fine di ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiali sedimentabili o flottanti.

3.3.5. Scarichi di acque

L'autorizzazione allo scarico di acque nei corsi d'acqua del reticolo minore è rilasciata esclusivamente ai fini idraulici, con riferimento alle quantità delle portate e dei volumi conferiti.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n° 152, dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni dell'autorità competente, in aggiunta a quella idraulica di cui alla presente normativa.

In genere dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Dovrà essere rispettato quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, e s.m.i. che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali;

- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Le domande di autorizzazione dovranno essere accompagnate da una relazione idrologica e idraulica, redatta con i metodi ed i criteri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione, a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Lo scarico di acque meteoriche provenienti da civili abitazioni di superficie massima di 500 m² sono soggetti al solo nullaosta idraulico del Comune.

3.3.6. Corsi d'acqua coperti

Per i corsi d'acqua già coperti, le fasce di rispetto individuate hanno la funzione di consentire l'ispezione e la manutenzione dei canali, e di migliorare le condizioni di accessibilità in occasione di interventi edilizi ai fabbricati o alle opere attualmente occupanti dette fasce.

I nuovi tombamenti, qualora ammissibili, oltre ad essere verificati dal punto di vista idraulico, secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 3.3.3, dovranno essere progettati con particolare riguardo e riferimento alle future attività di manutenzione del canale.

Al progetto delle opere dovrà essere allegata una dichiarazione specifica di impegno alla manutenzione, nella quale dovranno essere specificati: le modalità di accesso e di esecuzione dei lavori di manutenzione e la periodicità.

A tale dichiarazione sono subordinati gli atti autorizzativi.

3.3.7. Variazioni di tracciato

In caso di variazione di tracciato, il progetto dovrà riguardare anche la nuova fascia di rispetto.

Chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato dovrà provvedere ad ogni onere ed incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

Dell'avvenuta trascrizione deve essere data tempestiva comunicazione al Comune.

3.3.8. Procedure per concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale le nuove delimitazioni.

Per le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore il Comune dovrà fornire il nulla-osta idraulico.

Nel caso di varianti di tracciato di corsi d'acqua demaniali, le aree delle nuove inalveazioni dovranno essere intestate al demanio idrico.

3.3.9. Fabbricati esistenti nelle fasce di rispetto

Nelle fasce di rispetto sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici.

La ristrutturazione edilizia è consentita senza aumento di superficie coperta e di volume, escludendosi il caso in cui si preveda la demolizione e la ricostruzione di fabbricati esistenti.

Possono essere ammesse quelle modifiche edilizie atte a migliorare le condizioni idrauliche di sicurezza e di accesso e manutenzione al corso d'acqua.

Nel caso di fabbricati e strutture private in genere in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso della acque, il Comune, mediante ordinanza, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati assegnando un congruo termine per l'esecuzione.

In caso d'inadempienza o di somma urgenza il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

3.3.10. Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto di intervento di natura idraulica ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente deve presentare apposita domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa vigente.

3.3.11. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino stato potrà essere disposta con apposita ordinanza.

3.4. Procedure per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni

Le domande di autorizzazione o di concessione ai fini idraulici per l'esecuzione delle opere e degli interventi ammissibili o per la concessione di area demaniale, in caso ricorrano i presupposti, dovranno essere presentate al Comune in quattro originali di cui uno in bollo, ed essere corredate dai documenti elencati nel seguito:

- Relazione tecnica generale (redatta da un tecnico abilitato) contenente:
 - individuazione del luogo e motivazione della domanda;
 - descrizione tecnica particolareggiata del progetto;
 - fascicolo della manutenzione;
 - assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto realizzato e per i danni causati sia durante i lavori che in seguito a causa delle opere e delle attività oggetto dell'autorizzazione o della concessione;

- Relazioni tecniche specialistiche (se necessarie o richieste, redatte da tecnici abilitati ed esperti in materia):
 - verifiche idrologiche ed idrauliche;
 - relazione geologica;
 - relazione di calcolo delle strutture;
 - Parere favorevole dei soggetti titolari di concessioni demaniali, eventualmente coinvolti;
- Elaborati grafici:
 - Corografia in scala 1: 10.000, con l'indicazione della posizione dell'intervento;
 - Estratto mappa catastale originale con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
 - Planimetria quotata dello stato di fatto e del progetto;
 - Profilo longitudinale del corso d'acqua di rilievo e di progetto, se necessario;
 - Sezioni trasversali di rilievo e di progetto, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire;
 - Particolari costruttivi e strutturali, se necessario.

Procedimento amministrativo

All'atto del ricevimento della domanda di autorizzazione o di concessione, un originale viene restituito con l'attestazione della data di presentazione.

Il Comune ha la facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione della domanda, la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine per la nuova presentazione.

Qualora l'opera oggetto della richiesta rientri fra quelle vietate in modo assoluto, così come nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.

Negli atti di concessione verranno stabiliti, con specifici disciplinari che dovranno essere sottoscritti per accettazione dal richiedente, le condizioni, gli obblighi e la durata della concessione.

I procedimenti per il rilascio di autorizzazioni o di concessioni ai fini idraulici si concludono mediante l'adozione di atti da parte del Responsabile del Settore competente del Comune.

I procedimenti di autorizzazione ai fini idraulici si concludono entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, mentre i procedimenti di concessione si concludono entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo interruzione dei termini in caso di richieste di integrazioni.

Canoni, cauzioni e spese d'istruttoria

Ogni concessione riguardante corsi d'acqua pubblici è soggetta al pagamento del canone regionale di polizia idraulica calcolato dal Comune in base agli importi stabiliti nell'Allegato C della D.G.R. 1 Agosto 2003, n.7/13950 e s.m.i.

Il rilascio delle concessioni ai fini idraulici è subordinato al versamento di un importo cauzionale, nei casi previsti dalla L.R. 17 Dicembre 2001, n.26, pari alla prima annualità del canone, che verrà restituito al termine della concessione o dell'autorizzazione stessa, qualora nulla osti.

Relativamente ai canoni, le modalità di accertamento, liquidazione, riscossione coatta, decadenza, rimborsi e sanzioni sono stabilite dall'art.1 della L.R. 17 Dicembre 2001, n.26 e s.m.i..

I soggetti che presentano istanza di concessione o di autorizzazione ai fini idraulici sono tenuti al pagamento delle spese di istruttoria che vengono definite con determinazione del Responsabile del Settore competente del Comune.

Brescia, 4 Dicembre 2009
Aggiornamento 6 Aprile 2010

Dott. Ing. Giuseppe Rossi
Via Vittorio Veneto, 104 - Brescia
Ordine Ingegneri Brescia n° 1383

4. ALLEGATO A - ELENCO DEI CORSI D'ACQUA





COMUNE DI GAMBARA
Elenco dei corsi d'acqua nell'ambito del territorio comunale


Num	Denominazione	Num. Inscr. Elenco Acque Pubbliche	Foce o sbocco	Numero Inscr. All. A DGR 8127/2008	Competenza	Tipo *	Numero iscriz. Reticolo idrico Consorzio Bonifica DGR 20552/2005	Note
1	Cavo Cavagnino		Vaso Ceriana		C	N		
2	Colatore Roggia Scaramuzzina		Scolo Rino		C	N/A		
3	Derivazione Vaso Vescovina (Vaso Pantera)		Vasi irrigui Fiesse/V. Canneta		C	N/A		
4	Fiume Gambara	n.212 Elenco Princ	Fiume Oglio		C	N		
5	Vaso Idroforo di Fiesse		Vasi irrigui		C	A		
6	Immissione Ceriana		Vaso Ceriana Alta		C	N		
7	Roggia Paderna		Scolo Galbuggine		C	N		
8	Roggia Scaramuzzina		Colatore Roggia Scaramuzzina		C	N		
9	Scolo Galbuggine		Fiume Oglio		C	N		
10	Scolo Naviglio		Vaso Lupa		C	N		
11	Scolo Rino		Fiume Oglio		C	N		
12	Seriola Canneta		Cavo Cerano		C	N		
13	Seriola Cappellina		Seriola Mologni		C	N/A		
14	Seriola Luva (Lupa)		Naviglio		C	N		
15	Seriola Molina (Seriola Gambara)		Fiume Gambara		C	N		
16	Seriola Mologni	n.27 IV Elenco Sup	Fiume Gambara		C	N		
17	Seriola Naviglio		Fiume Oglio		C	N		
18	Seriola Novale	n.28 IV Elenco Sup	Naviglio		C	N		
19	Seriola Parmigiana		Seriola Pieve		C	N		
20	Seriola Remedella		Scolo Lupa		C	N		
21	Seriola Ugonia		Fiume Gambara		C	N		
22	Sorgiva Cascina Vernico		Seriola Naviglio		C	N		
23	Vaso Allegri		Scolo Rino		C	A		
24	Vaso Ceriana	n.5 III Elenco Sup	Fiume Gambara		C	N/A		
25	Vaso Ceriana Alta	n.26 III Elenco Sup	Fiume Gambara		C	N		
26	Vaso Gambarella Alta		Vaso Allegri		C	N		
27	Vaso Gambarella Bassa		Colatore Roggia Scaramuzzina		C	N/A		
28	Vaso Longhena	n.29 IV Elenco Sup	Vaso Canneta		C	N		
29	Vaso Rane		Vaso Ceriana Alta		C	N		
30	Vaso Seriola		Seriola Pieve		C	N/A		
31	Vaso Seriola Vecchia		Fiume Gambara		C	N		
32	Vaso Seriolino		Colatore Vulcano		C	N		
33	Vaso Vaccino		Fiume Gambara		C	N		
34	Vaso Vescovina		Seriola Canneta		C	N		

* N = Naturale
A = Artificiale


5. ALLEGATO B - SEZIONI TIPO DEI CORSI D'ACQUA

(Esemplificazione delle misure delle fasce di rispetto idraulico)







- Alveo con difesa spondale in pietrame



- Alveo con difesa spondale in pietrame



- Argine in muratura



- Argine in muratura